

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 190

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
22 luglio 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1182/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi originari della Svizzera** 1

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2005/563/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2005 del Consiglio di Associazione UE-Tunisia, del 14 luglio 2005, che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica tunisina** 3

Commissione

2005/564/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2003, relativa all'aiuto di Stato in forma di prestiti della Wagnisbeteiligungsgesellschaft e del Landesförderinstitut al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Neue Harzer Werke GmbH [notificata con il numero C(2003) 4496] ⁽¹⁾** 6

2005/565/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 marzo 2004, relativa al regime di aiuti a cui l'Austria ha dato esecuzione concernente il rimborso dell'imposta sull'energia applicata al gas naturale e all'elettricità negli anni 2002 e 2003 [notificata con il numero C(2004) 325] ⁽¹⁾** 13

2005/566/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2004, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso C.37.533 — Cloruro di colina) [notificata con il numero C(2004) 4717] ⁽¹⁾** 22

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2005/567/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 luglio 2005, che sospende la procedura d'esame concernente alcuni ostacoli agli scambi costituiti da misure e pratiche adottate dalla Repubblica orientale dell'Uruguay in relazione al commercio di whisky scozzese (Scotch whisky)** 27

2005/568/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2005, relativa ad una richiesta della Repubblica di Ungheria di applicare un'aliquota IVA ridotta alle forniture di gas naturale [notificata con il numero C(2005) 2514]** 28

2005/569/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 luglio 2005, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° agosto 2004, 1° settembre 2004, 1° ottobre 2004, 1° novembre 2004, 1° dicembre 2004 e 1° gennaio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione (articolo 33, paragrafo 4, del trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri)** 29

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2005 DEL CONSIGLIO**del 18 luglio 2005****recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi originari della Svizzera**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno convenuto, in occasione del vertice bilaterale del 19 maggio 2004, di mantenere, dopo l'allargamento dell'Unione europea, i flussi commerciali risultanti dalle preferenze precedentemente concesse in base agli accordi bilaterali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri. Le parti hanno pertanto convenuto di procedere all'adeguamento delle concessioni tariffarie nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽¹⁾ (di seguito «accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'adeguamento di tali concessioni, elencate negli allegati 1 e 2 dell'accordo, comprende tra l'altro l'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg.

(2) Le parti hanno istituito misure autonome, di durata indeterminata nella Confederazione svizzera e fino al 30 giugno 2005 nella Comunità europea, concernenti le importazioni di bovini vivi. Tuttavia nella Confederazione svizzera non sono state ancora ultimate le procedure per l'adozione bilaterale di una decisione recante modifica degli allegati 1 e 2 dell'accordo. Affinché il contingente possa essere utilizzato in attesa dell'entrata in vigore della suddetta decisione entro la fine del 2005, è opportuno aprire fino al 31 dicembre 2005 un altro

contingente tariffario a titolo autonomo e transitorio, alle stesse condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1922/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi originari della Svizzera ⁽²⁾.

(3) Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare le disposizioni necessarie per la gestione del contingente, devono essere adottate in conformità all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾.

(4) Per poter fruire del contingente tariffario in questione, i prodotti devono essere originari della Svizzera, in conformità alle norme menzionate nell'articolo 4 dell'accordo.

(5) Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo che va dall'entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2005 è aperto, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di 2 300 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 chilogrammi, di cui ai codici NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79, originari della Svizzera.

2. Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme sull'origine menzionate nell'articolo 4 dell'accordo.

⁽²⁾ GU L 331 del 5.11.2004, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate in conformità all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio
La presidente
M. BECKETT

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE n. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 14 luglio 2005

che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica tunisina

(2005/563/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica tunisina ⁽¹⁾, di seguito «accordo», in particolare l'articolo 39 del suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) La dichiarazione comune relativa all'articolo 39 del citato protocollo attesta che la Comunità si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande della Tunisia intese alla previsione di deroghe alle norme di origine fin dalla firma dell'accordo.
- (2) Il 16 febbraio 2005, la Tunisia ha presentato una domanda di deroga alle norme di origine per un quantitativo di 8 040 tonnellate di pantaloni e un quantitativo di 1 855 tonnellate di altri indumenti di cui ai capitoli 61 e 62 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.
- (3) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra la Tunisia e la Turchia, firmato il 25 novembre 2004, nonché della modifica del citato protocollo ai fini dell'applicazione del cumulo paneuromediterraneo, la deroga consentirebbe la fabbricazione in Tunisia di indumenti originari destinati all'esportazione nell'UE a partire da tessuti originari della Turchia.

- (4) La deroga dovrebbe essere applicata anche ai tessuti originari della Turchia ed esportati in Tunisia dalla Comunità.

- (5) Ai fini di tale deroga, è necessario che la Tunisia e la Turchia applichino norme di origine e disposizioni in materia di cooperazione amministrativa identiche.

- (6) La deroga può essere concessa fino all'entrata in vigore del protocollo paneuromediterraneo in materia di norme di origine tra le tre parti interessate, cioè la Tunisia, la Turchia e l'UE, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 4 dell'accordo, gli indumenti elencati nell'allegato della presente decisione, confezionati in Tunisia utilizzando tessuti originari della Turchia, sono considerati originari della Tunisia alle condizioni precisate nella presente decisione.

Articolo 2

L'applicazione della deroga di cui all'articolo 1 è subordinata al fatto che tra la Turchia e la Tunisia siano in vigore norme di origine preferenziale identiche alle norme di origine di cui al citato protocollo, onde poter determinare il carattere originario dei tessuti provenienti dalla Turchia.

⁽¹⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2. Accordo modificato dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 93).

Articolo 3

Ai fini della presente decisione e in deroga alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 4 e 5, del citato protocollo, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità possono rilasciare i certificati di circolazione EUR.1 per i tessuti originari della Turchia e destinati a essere esportati in Tunisia.

Articolo 4

I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative che ritiene necessarie per una gestione efficace. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, relativi alla gestione dei contingenti tariffari, si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 5

Le autorità doganali della Tunisia adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo dei prodotti esportati di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati in conformità della presente decisione recano un riferimento a quest'ultima. Ogni tre mesi le competenti autorità tunisine trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1, in applicazione della presente decisione, e il numero d'ordine di detti certificati.

Article 6

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura, in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, la seguente dicitura:

«Deroga — Decisione n. 1/2005».

Articolo 7

La Tunisia e gli Stati membri della Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ed è di applicazione non appena siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2.

La presente decisione si applica fino all'entrata in vigore del cumulo paneuromediterraneo dell'origine tra la Tunisia, la Turchia e l'Unione europea, e, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 2005.

Per il consiglio di associazione

Il presidente

J. STRAW

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

ALLEGATO

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1
(prodotti che beneficiano della deroga)

Voce SA	Designazione delle merci	Quantitativi (tonnellate)
ex 620342 ed ex 620462	Pantaloni per uomo o ragazzo, di cotone Pantaloni per donna o ragazza, di cotone	6 505
ex 620343	Pantaloni per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche	674
ex 620341, ex 620349, ex 620461, ex 620463 ed ex 620469	Pantaloni per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini Pantaloni per uomo o ragazzo, di altre materie tessili Pantaloni per donna o ragazza, di lana o di peli fini Pantaloni per donna o ragazza, di fibre sintetiche Pantaloni per donna o ragazza, di altre materie tessili	861
6208 e 6212	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali Reggiseni, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	646
.6205 e .6206	Camicie e camicette per uomo o ragazzo Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza	663
Da 611231 a 611239 e da 611241 a 611249	Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, di altre materie tessili Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, di fibre sintetiche Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, di altre materie tessili	105
Da 620451 a 620459	Gonne e gonne pantalone per donna o ragazza	441
	Totale	9 895

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2003

relativa all'aiuto di Stato in forma di prestiti della Wagnisbeteiligungsgesellschaft e del Landesförderinstitut al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Neue Harzer Werke GmbH

[notificata con il numero C(2003) 4496]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 23 febbraio 1999, la Germania ha informato la Commissione di aver dato attuazione all'aiuto in favore di Neue Harzer Werke GmbH («NHW»).
- (2) Con lettera del 13 luglio 2000, la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito all'aiuto in questione.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in questione.
- (4) Il 17 ottobre 2001, con decisione 2002/377/CE ⁽³⁾ in merito all'aiuto al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Neue Harzer Werke GmbH, la Commissione ha adottato una decisione negativa nei confronti della parte dell'aiuto relativa alla ristrutturazione della società dal 1996 al 1999.
- (5) Con lettera del 17 ottobre 2001, la Commissione ha informato la Germania che aveva deciso di estendere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle rimanenti misure.

⁽¹⁾ GU C 301 del 21.10.2000, pag. 16 e GU C 32 del 5.2.2002, pag. 9.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ GU L 134 del 22.5.2002, pag. 51.

- (6) La decisione della Commissione di estendere il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in questione.

II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

- (7) L'impresa beneficiaria dell'aiuto, NHW, ha sede nella Sassonia-Anhalt, regione assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. NHW era stata costituita nel marzo 1996, quando i proprietari rilevarono l'attivo del fallimento Harzer Werke GmbH dal curatore, in virtù di un accordo transattivo. NHW operava nel settore della fusione del ferro ed inizialmente aveva due linee di produzione consistenti nella fusione a getto sia in forma di sabbia sia di centrifugato.
- (8) Il 24 luglio 2000, NHW ha dovuto presentare domanda di fallimento. Una volta dichiarato il fallimento, il 4 gennaio 2001, il curatore, col consenso del comitato dei creditori, ha venduto le azioni della società ad un nuovo investitore, la ASSET GmbH, al prezzo simbolico di 1 DEM.
- (9) La Germania ha successivamente informato la Commissione che gli sforzi del nuovo investitore, la ASSET GmbH, per rivitalizzare la società erano falliti nel luglio 2001 e che, di conseguenza, la procedura fallimentare doveva proseguire.
- (10) Pertanto, secondo la Germania, per soddisfare i creditori di NHW, gli attivi della società dovrebbero ora essere ceduti nell'ambito della normale procedura fallimentare. Le attività relative alla fusione a getto sotto forma di sabbia sono cessate il 31 dicembre 2001 e i relativi attivi sono stati liquidati. La produzione nel comparto della fusione a getto centrifugato è proseguita nel quadro della procedura fallimentare e dovrebbe essere venduta, col consenso del comitato dei creditori, dal curatore ad un nuovo investitore, tramite un accordo transattivo.
- (11) Il presente procedimento d'indagine riguarda la ristrutturazione di NHW dal 1996 al 1999.
- (12) Nel 1996, era stato elaborato un piano di ristrutturazione che prevedeva il ripristino della redditività nell'arco di tre anni. I costi della ristrutturazione ammontavano a 8 415 864 EUR (16 460 000 DEM). Tenuto conto di tale piano, a NHW era stato concesso un aiuto di 4 963 110 EUR (9 707 000 DEM) per ristrutturare la società tra il 1996 e il 1999.
- (13) La ristrutturazione è stata finanziata come segue:

Tabella 1

Contributi pubblici alla ristrutturazione

(in DEM)		
1.	Sovvenzione a fondo perduto all'investimento «Gemeinschaftsaufgabe (azione comune)» ⁽¹⁾	4 402 000
2.	Sovvenzione all'investimento «Investitionszulage» ⁽²⁾	531 000
3.	Prestito di WBG ⁽³⁾ «Konsolidierungsprogramm» ⁽⁴⁾	2 000 000
4.	Prestito di LFI ⁽⁵⁾ «Konsolidierungsprogramm» ⁽⁶⁾	744 000
5.	Sovvenzione a fondo perduto di BvS ⁽⁷⁾	2 000 000
Sottototale DEM		9 677 000
EUR		4 947 771

⁽¹⁾ Gemeinschaftsaufgabe, Förderung der regionalen Wirtschaftsaufgabe, 26. Rahmenplan.

⁽²⁾ Investitionszulagengesetz.

⁽³⁾ Wagnisbeteiligungsgesellschaft.

⁽⁴⁾ Richtlinie zur Förderung von Konsolidierungsbeteiligungen im Mittelstand (Sachsen-Anhalt).

⁽⁵⁾ Landesförderinstitut.

⁽⁶⁾ Konsolidierungsfond des Landes Sachsen-Anhalt.

⁽⁷⁾ Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

Tabella 2

Contributi privati alla ristrutturazione

(in DEM)

6.	Conferimento di capitale	500 000
7.	Prestito della Kreditanstalt für Wiederaufbau	2 750 000
8.	Credito per investimenti della Norddeutschen Landesbank	2 000 000
9.	Accordo di leasing	1 179 000
10.	Flusso di cassa	354 000
Sottototale DEM		6 783 000
EUR		3 468 093
Totale (tabella 1+2)		16 460 000
EUR		8 415 864

- (14) Dato che la Germania aveva indicato che le misure da 1 a 4 della tabella 1 erano state concesse conformemente a regimi di aiuto precedentemente autorizzati dalla Commissione, inizialmente si era ritenuto che dette misure costituissero aiuti esistenti e che quindi non dovessero essere valutate nell'ambito del procedimento d'indagine formale avviato il 13 luglio 2000. Pertanto, inizialmente, soltanto la misura 5 era stata considerata come un aiuto ad hoc alla ristrutturazione che doveva essere valutato per accertarne la compatibilità con il mercato comune.
- (15) Il 17 ottobre 2001, la Commissione ha adottato la decisione 2002/377/CE concernente detto aiuto ad hoc di 1 022 584 EUR (2 milioni di DEM), che era stato valutato conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁵⁾ del 1994 («orientamenti del 1994»). In tale decisione, la Commissione è giunta alla conclusione che l'aiuto ad hoc concesso per la ristrutturazione di NHW era incompatibile con il mercato comune.
- (16) Nell'ambito della valutazione, le misure 7, 8 e 9 della tabella 2 non erano state considerate come contributi privati, in quanto la Germania, malgrado un'ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁶⁾, non aveva fornito le informazioni necessarie alla Commissione per stabilire se dette misure fossero state concesse a condizioni di mercato.
- (17) Lo stesso giorno in cui ha adottato la decisione 2002/377/CE riguardo alla misura 5, la Commissione ha adottato una decisione in cui estende il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE alle misure n. 3 e 4 della tabella 1 ammontanti a 1 402 985 EUR (2 744 000 DEM). Come spiegato sopra, tali misure rientravano nello stesso pacchetto di interventi per la ristrutturazione, alla stessa stregua della misura valutata nell'ambito della succitata decisione 2002/377/CE, ma, per ragioni formali, non era stato possibile includerle nella valutazione iniziale, dato che dovevano essere considerate come aiuti esistenti dal momento che si era supposto che fossero state concesse nel quadro di aiuti di Stato approvati dalla Commissione. Se configura un aiuto esistente, una misura non può essere direttamente sottoposta a valutazione individuale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, dato che, in linea di principio, misure del genere sono da considerarsi come già approvate.
- (18) Nella decisione in cui estende il procedimento d'indagine formale («estensione»), la Commissione ha concluso che l'aiuto ammontante a 1 402 985 EUR (2 744 000 DEM) non è compatibile con i criteri dei regimi di aiuto approvati in precedenza e pertanto, di fatto, deve essere considerato come un aiuto ad hoc alla ristrutturazione che, analogamente all'aiuto ad hoc precedentemente valutato, deve essere compatibile con le deroghe previste per l'autorizzazione di aiuti alla ristrutturazione.

⁽⁵⁾ GU L 368 del 23.12.1994, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

III. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

- (19) Con lettera del 14 ottobre 2003, la Germania ha fornito informazioni complementari concernenti i presunti contributi privati alla ristrutturazione (misure 7, 8 e 9 della tabella 2 di cui sopra). In base a tali informazioni:
- a) la misura 7 conteneva una sovvenzione in conto interessi di 2 812 EUR (5 500 DEM);
 - b) la misura 8 conteneva una sovvenzione in conto interessi di 8 684 EUR (16 985 DEM);
 - c) la misura 9 non è mai stata attuata.

IV. VALUTAZIONE DELL'AUTO

- (20) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure rientranti nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE che non costituiscono aiuti esistenti, in generale sono incompatibili con il mercato comune, a meno che non ricadano nell'ambito di una delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, o articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

1. Aiuto di Stato

- (21) La Commissione rileva che le sovvenzioni in conto interessi, di cui alle misure 7 e 8 della tabella 2, ammontano complessivamente a 11 496 EUR e pertanto sono di importo inferiore al massimale fissato per gli aiuti de minimis nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ⁽⁷⁾. Di conseguenza, tali misure non devono essere valutate ulteriormente nell'ambito della presente decisione.
- (22) Le misure 3 e 4, ossia i due prestiti ammontanti a 1 402 985 EUR, non rientrano, di fatto, nei regimi di aiuto esistenti cui fa riferimento la Germania. Per le ragioni già esposte nella decisione di apertura del procedimento, esse devono pertanto essere considerate come misure ad hoc a favore della ristrutturazione di NHW.
- (23) Tali prestiti sono stati concessi dalla Germania per finanziare la ristrutturazione di NHW, un'impresa in difficoltà. Essi hanno pertanto conferito vantaggi economici ad un'impresa specifica, vantaggi che non avrebbe ottenuto se fossero stati concessi alle normali condizioni di mercato. Pertanto, per loro natura, tali misure sono atte ad alterare la concorrenza. Data la natura dell'aiuto e l'esistenza di scambi intracomunitari nel settore in cui opera l'impresa beneficiaria, le misure finanziarie accordate ricadono nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e quindi costituiscono aiuto.

2. Deroghe in virtù dell'articolo 87 del trattato CE

- (24) L'articolo 87, ai paragrafi 2 e 3, indica le condizioni in base alle quali un aiuto è compatibile o può essere considerato compatibile con il mercato comune.
- (25) I due prestiti in questione, al pari delle altre misure alla ristrutturazione già valutate nell'ambito della decisione 2002/377/CE, erano stati concessi per finanziare la ristrutturazione di NHW tra il 1996 e il 1999. Pertanto, analogamente alle misure precedentemente valutate, i due prestiti devono essere esaminati secondo i criteri di cui agli orientamenti del 1994, nei quali la Commissione ha stabilito le condizioni dettagliate per l'esercizio del suo potere discrezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Sebbene l'impresa abbia sede in una regione assistita, gli aiuti ad hoc ad imprese in difficoltà debbono essere valutati alla luce di tali orientamenti, pur tenendo conto delle esigenze dello sviluppo regionale. In particolare, l'operazione di ristrutturazione dovrà avere come frutto la costituzione di un'impresa economicamente redditizia, che contribuisca all'autentico sviluppo della regione senza continuare a necessitare di aiuti ⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽⁸⁾ Cfr. punto 3.2.3 degli orientamenti del 1994.

- (26) Come già indicato nella decisione 2002/377/CE, dalle informazioni fornite dalla Germania risulta che l'intero aiuto è stato concesso all'impresa beneficiaria prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁹⁾ del 1999 («orientamenti del 1999»). Di conseguenza, a norma del punto 7.5 degli orientamenti del 1999, alle misure in questione devono applicarsi gli orientamenti del 1994.
- (27) Va sottolineato che le misure rientrano in un piano di ristrutturazione che è già stato valutato dalla Commissione nella sua decisione 2002/377/CE.
- a) *Ripristino della redditività*
- (28) In base a detti orientamenti, il piano di ristrutturazione deve ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole; in seguito, l'impresa deve essere in grado di affrontare la concorrenza sul mercato con le proprie forze.
- (29) La Commissione aveva già applicato tale criterio nella decisione 2002/377/CE sull'aiuto alla ristrutturazione ed era giunta alla conclusione che non era stato soddisfatto, giacché non si poteva ritenere che il piano di ristrutturazione fosse idoneo a ripristinare la redditività economico-finanziaria dell'impresa nel lungo periodo. Tale conclusione si basava sulle seguenti constatazioni:
- a) i fatturati previsti dal piano erano stati sovrastimati;
- b) le spese generali — una delle ragioni del fallimento — non erano state adeguatamente trattate dal piano;
- c) la riduzione dell'organico, da 203 a 177 unità, era insufficiente per ridurre le spese del personale;
- d) altri costi operativi previsti dal piano, in particolare gli elevati costi di manutenzione, erano eccessivi.
- (30) Dato che i due prestiti erano stati concessi alla stessa ristrutturazione e in base allo stesso piano di ristrutturazione, la Commissione può soltanto ribadire le conclusioni da essa già formulate e cioè che il ripristino della redditività non era garantito dal piano.
- b) *Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza*
- (31) Un'altra condizione prevista dagli orientamenti del 1994 è l'adozione di misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti, per cui, qualora l'impresa sia attiva su mercati caratterizzati da sovraccapacità produttiva, ciò dovrebbe portare ad una riduzione della capacità dell'impresa.
- (32) A questo proposito, va sottolineato che NHW, come già indicato nella decisione 2002/377/CE, all'epoca in cui era stato concesso l'aiuto era da considerarsi come una PMI. Secondo gli orientamenti del 1994, per quanto concerne gli aiuti per la ristrutturazione di piccole e medie imprese, la Commissione può assumere una posizione meno restrittiva soprattutto per quanto riguarda la riduzione di capacità ⁽¹⁰⁾.
- (33) In tale contesto, la Commissione, considerato che l'aiuto era stato concesso ad una PMI che deteneva una quota di mercato molto limitata, conclude che l'aiuto concesso a NHW non poteva provocare indebite distorsioni della concorrenza ai sensi degli orientamenti del 1994.

⁽⁹⁾ GU L 288 del 9.10.1999, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ Cfr. punto 3.2.4 degli orientamenti.

- c) *Proporzionalità ai costi e ai benefici della ristrutturazione*
- (34) In base agli orientamenti del 1994, l'aiuto deve limitarsi al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione.
- (35) Nella decisione 2002/377/CE, la Commissione aveva concluso che non era stato rispettato il criterio della proporzionalità sotto due profili.
- (36) Da un lato, in base alla condizione della proporzionalità l'impresa beneficiaria di un aiuto è tenuta a contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri sia ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Dalle informazioni disponibili risulta che il contributo dell'investitore è ammontato in realtà a 0,5 milioni di DEM. Dato che non è stato fornito alcun complemento di informazione nel corso della procedura di esame per quanto riguarda l'accordo di leasing (misura 9 della tabella 2), la Commissione non è stata in grado di giudicare se ciò fosse stato convenuto alle condizioni di mercato. Ciononostante, si è considerato che la valutazione del leasing non aveva la minima incidenza sulla questione se il contributo del beneficiario dell'aiuto fosse significativo.
- (37) Inoltre, le altre somme non potevano essere considerate come un contributo del beneficiario. Dato che, malgrado l'ingiunzione a fornire informazioni, non è stato fornito alcun complemento di informazione sulle condizioni dei prestiti della KfW (misura 7 della tabella 2), la Commissione non ha potuto valutare se il prestito sia stato concesso alle condizioni di mercato. La stessa argomentazione vale per il credito all'investimento della NordLB (misura 8 della tabella 2). Il flusso di cassa (misura 10 della tabella 2) non ha potuto essere considerato un contributo del beneficiario. In effetti, esso è ottenuto in gran parte grazie a passati aiuti dello Stato. Inoltre, al momento in cui il piano del 1996 è stato elaborato, esso non era ancora stato realizzato ed era pertanto incerto.
- (38) Per questo motivo, questi contributi non hanno potuto essere considerati come contributi del beneficiario e non sono stati pertanto presi in considerazione per valutare la proporzionalità. Di conseguenza, il costo totale della ristrutturazione ammontava a 16,49 milioni di DEM, finanziato da organismi pubblici per un valore di 9,707 milioni di DEM, vale a dire il 58,9 % e dall'investitore per 1,679 milioni di DEM, vale a dire il 10,2 % (o forse solo 0,5 milioni di DEM, vale a dire il 3 %). Tenuto conto di queste circostanze, la Commissione è giunta alla conclusione che il contributo del beneficiario non poteva essere considerato significativo ai sensi degli orientamenti del 1994.
- (39) Secondo le ultime informazioni fornite dalla Germania, alla misura 9 della tabella 2 non è mai stata data attuazione. Pertanto, contrariamente alle considerazioni e constatazioni contenute nella decisione 2001/377/CE, non è stato dato alcun contributo di tale importo alla ristrutturazione.
- (40) Secondo le ultime informazioni, le misure 7 e 8 della tabella 2, ammontanti a 2 428 636 EUR (4 750 000 DEM), sono state pubblicamente rifinanziate e contenevano contributi in conto interesse pari a 11 496 EUR. Pertanto, siffatte misure, collegate a sovvenzioni pubbliche, non possono essere considerate come apporti privati.
- (41) In conclusione, alla luce delle ultime informazioni, vi sono motivi ancora più validi per considerare i contributi del beneficiario non significativi ai sensi degli orientamenti del 1994.
- (42) D'altro lato, sempre in base alla condizione della proporzionalità di cui agli orientamenti del 1994, gli investimenti possono beneficiare di aiuti solo se sono indispensabili per la ristrutturazione. In caso contrario, l'aiuto non si limita allo stretto necessario. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi circa la limitazione dell'aiuto allo stretto necessario, giacché l'impresa ha assunto nel corso della ristrutturazione una partecipazione del 20 % nel capitale della società Eisenguss Torgelow GmbH. Poiché nonostante l'ingiunzione non sono state fornite informazioni sul contesto in cui è avvenuta questa assunzione di partecipazione, la Commissione non è in grado di valutare se essa fosse indispensabile alla ristrutturazione del 1996. Per questo motivo, la Commissione ha constatato nella decisione 2002/377/CE che l'aiuto non era limitato allo stretto indispensabile. Questa constatazione non può che essere confermata nella presente decisione.

V. CONCLUSIONE

- (43) Considerato quanto sopra, la Commissione constata che gli aiuti concessi a NHW, da un lato non soddisfano la condizione della proporzionalità, dall'altro non sono collegati ad un piano di ristrutturazione valido al termine del quale l'impresa avrebbe potuto affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento sulle proprie risorse. Pertanto, la Commissione è giunta alla conclusione che l'aiuto non soddisfa le condizioni indicate negli orientamenti del 1994 e quindi non è compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato, al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Neue Harzer Werke GmbH per l'importo di 1 402 985 EUR in forma di prestiti della Wagnisbeteiligungsgesellschaft e del Landesförderinstitut, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2004

relativa al regime di aiuti a cui l'Austria ha dato esecuzione concernente il rimborso dell'imposta sull'energia applicata al gas naturale e all'elettricità negli anni 2002 e 2003

*[notificata con il numero C(2004) 325]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2005/565/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) L'8 ottobre 2002 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria la legge federale n. 158 del 2002. L'articolo 6 di detta legge modifica la legge sul rimborso dell'imposta sull'energia del 1996 (Energieabgabenvergütungsgesetz).

(2) Con lettera del 30 aprile 2003 la Commissione ha informato l'Austria della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all'aiuto previsto dalle suddette leggi.

(3) Il 20 agosto 2003 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria la legge federale n. 71 del 2003. L'articolo 54, punto 6, di detta legge proroga fino al 31 dicembre 2003 la legge sul rimborso dell'imposta sull'energia del 1996, nella versione della legge federale n. 158 del 2002.

(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in oggetto.

(5) Con lettera del 4 luglio 2003, registrata in pari data dalla Commissione (A/34759), l'Austria ha fatto pervenire le sue osservazioni in merito all'avvio del procedimento.

(6) Il 12 agosto 2003 la Commissione ha ricevuto le osservazioni della Confederazione dell'industria austriaca (Verreinigung der österreichischen Industrie); il 18 agosto 2003 sono pervenute le osservazioni di Stahl- und Walzwerk Marienhütte Ges.m.b.H. e il 14 agosto quelle di Jungbunzlauer Ges.m.b.H. La Camera federale del lavoro (Bundesarbeitskammer) ha ritirato le proprie osservazioni con lettera del 21 novembre 2003.

(7) Tutte le osservazioni sono pervenute entro i termini ⁽³⁾. La Commissione ha trasmesso le osservazioni all'Austria, la quale non si è espressa in merito.

(8) Con lettera del 5 dicembre 2003, registrata dalla Commissione l'8 dicembre 2003 (A/38575), l'Austria ha fornito ulteriori informazioni in merito all'attuazione del rimborso dell'imposta sull'energia negli anni 2002 e 2003.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AUTO

(9) Ai sensi della legge relativa all'imposta sull'elettricità (Elektrizitätsabgabegesetz) e della legge relativa all'imposta sul gas naturale (Erdgasabgabegesetz), entrambe adottate il 1° luglio 1996, l'imposta sull'elettricità e sul gas naturale si applica alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ad eccezione della fornitura alle imprese elettriche e di gas naturale e ad altri rivenditori, al consumo di energia elettrica o di gas naturale da parte di imprese elettriche o di gas naturale e al consumo di energia elettrica o di gas naturale autoprodotti o importati nel territorio fiscale.

⁽¹⁾ GU C 164 del 15.7.2003, pag. 2.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ Conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1), in particolare l'articolo 3, il termine per la trasmissione delle osservazioni scadeva il 18 agosto 2003.

- (10) Soggetto passivo d'imposta è di norma il fornitore dell'energia elettrica o del gas naturale. Il destinatario della fornitura rimborsa al soggetto passivo l'imposta sull'energia che questi gli ha fatturato. Almeno nella fattura annuale, l'impresa fornitrice deve indicare chiaramente al destinatario della fornitura l'importo dell'imposta sull'energia a suo carico.
- (11) Nel periodo in esame l'imposta sull'energia elettrica ammontava a 0,015 EUR/kWh, quella sul gas naturale a 0,0436 EUR/m³.
- (12) A seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-143/99 ⁽⁴⁾ (di seguito «sentenza *Adria-Wien*») nel quadro di una domanda di pronuncia pregiudiziale, l'Austria ha modificato la legge sul rimborso dell'imposta sull'energia del 1996 con la legge federale n. 158 del 2002, la quale all'articolo 6 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2002 tutte le imprese abbiano titolo al rimborso dell'imposta sull'energia applicata al gas naturale e all'energia elettrica, qualora l'importo totale dell'imposta superi lo 0,35 % del valore netto della produzione. Per valore netto della produzione si intende la differenza tra il fatturato di cui alla definizione dell'articolo 1, paragrafo 1, punti 1 e 2, della legge relativa all'imposta sul fatturato (*Umsatzsteuergesetz*) del 1994 e il fatturato, di cui allo stesso articolo, fornito all'impresa. La legge relativa all'imposta sul fatturato del 1994 definisce il fatturato come le forniture e gli altri servizi prestati dietro pagamento da un'impresa nel territorio nazionale. La legge include l'autoconsumo, ma esclude le importazioni. La prima tranche di 363 EUR non viene rimborsata.
- (13) Il rimborso dell'imposta si applica per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.
- (14) L'importo dei rimborsi pagati ammonta a circa 330 milioni di EUR all'anno.
- (15) La Commissione ha avviato il procedimento perché in dubbio sul carattere di aiuto di Stato della misura e sulla sua compatibilità. La Commissione ha ritenuto che il sistema del rimborso dell'imposta fosse selettivo, in quanto avvantaggiava di fatto le imprese ad elevato consumo di energia. La Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità del presunto aiuto con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Sentenza dell'8 novembre 2001, *Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH/Finanzlandesdirektion für Kärnten*, Racc. 2001, pag. I-8365.

La Corte costituzionale austriaca ha sollevato due questioni pregiudiziali:

- 1) se i provvedimenti legislativi di uno Stato membro, che prevedono il parziale rimborso delle imposte sull'energia applicate al gas naturale e all'energia elettrica, ma che accordano tale rimborso solo alle imprese il cui fulcro di attività può dimostrarsi consistere nella produzione di beni economici materiali, vadano considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE;
- 2) in caso di soluzione affermativa della prima questione: se un siffatto provvedimento legislativo debba considerarsi aiuto di Stato in conformità dell'articolo 92 del trattato CE, anche quando esso sia accordato a tutte le imprese a prescindere dal fatto che il loro fulcro di attività possa dimostrarsi consistere nella produzione di beni economici materiali.

⁽⁵⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

III. LE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

Le osservazioni della Confederazione dell'industria austriaca

- (16) A parere della Confederazione dell'industria austriaca la misura non è selettiva e pertanto non costituisce un aiuto di Stato. L'Austria ha dato esecuzione alla sentenza *Adria-Wien* della Corte di giustizia, secondo la quale i provvedimenti nazionali che prevedono un rimborso delle imposte sull'energia applicate al gas naturale e all'energia elettrica non costituiscono aiuti di Stato «qualora si applichino a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale, a prescindere dall'oggetto della loro attività». Nel testo della motivazione della seconda questione pregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia, la Corte costituzionale austriaca ha indicato che l'Austria avrebbe potuto trovarsi nella condizione di estendere il rimborso dell'imposta sull'energia a tutte le imprese. La Corte di giustizia era quindi pienamente a conoscenza della funzione del regime di rimborso e ha certamente tenuto conto delle possibili conseguenze giuridiche in Austria. Pertanto, la domanda essenziale è «se viene fatta una distinzione per quanto riguarda il vantaggio offerto».
- (17) La Confederazione dell'industria austriaca è del parere che la misura non sia di fatto selettiva. Le imprese beneficiarie dovrebbero essere circa 2 500-3 000, di tutte le dimensioni e operanti in tutti i settori economici.
- (18) Inoltre la misura non è destinata unicamente alle imprese ad elevato consumo di energia. Il rimborso dell'imposta viene calcolato sulla base del valore netto della produzione. Tale valore dipende dalla situazione economica dell'impresa. Le perdite o gli ingenti investimenti determinano una riduzione del valore netto della produzione. In tali casi anche le imprese a basso consumo di energia potrebbero ottenere il rimborso dell'imposta sull'energia. Su un periodo più lungo, le imprese beneficiarie non sono sempre le stesse.
- (19) La Confederazione dell'industria austriaca ritiene non pertinente il confronto effettuato dalla Commissione con altri casi, nei quali una misura, pur non selettiva sotto il profilo giuridico, risultava poi selettiva nei fatti. Nei casi citati l'aiuto era destinato a imprese di grandi dimensioni e in alcuni casi ad una specifica impresa. La misura austriaca, invece, non limita il numero dei beneficiari, né in funzione delle loro dimensioni, né in funzione del settore, dell'attività o dell'entità dell'investimento.
- (20) Per quanto riguarda la compatibilità, la Confederazione dell'industria austriaca ritiene che il rispetto dei livelli minimi di tassazione di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽⁶⁾ (di seguito «direttiva sulla tassazione dell'energia»), vada considerato alla stregua del pagamento di una parte significativa dell'imposta.

⁽⁶⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Le osservazioni di Stahl- und Walzwerk Marienhütte Ges.m.b.H.

- (21) Stahl- und Walzwerk Marienhütte Ges.m.b.H. descrive il contesto economico in cui si situa la tassazione dell'energia, in particolare per quanto riguarda il settore siderurgico, e afferma che l'applicazione delle aliquote ordinarie dell'imposta sull'energia alle imprese ad elevato consumo di energia avrebbe come conseguenza l'immediata cessazione della produzione in Austria.
- (22) Il meccanismo correttivo a favore delle imprese ad elevato consumo di energia non incide in nessun modo sulla funzione di indirizzo dell'imposta sull'energia. I costi dell'energia costituiscono di per sé un incentivo sufficiente all'adozione di possibili misure sostitutive; l'imposta sull'energia non ha alcuna ulteriore funzione di indirizzo. Di questi elementi si dovrà tener conto al momento di valutare se la misura sia giustificata dalla natura del sistema fiscale.
- (23) Nella causa C-143/99 la Corte di giustizia delle Comunità europee si è voluta esprimere evidentemente anche in merito alla distinzione tra imprese ad elevato consumo di energia e altre imprese. Se ciò non fosse, non avrebbe risposto alla seconda questione pregiudiziale della Corte costituzionale austriaca, essendo tale seconda questione irrilevante ai fini del procedimento in corso di fronte al tribunale austriaco.
- (24) Anche nel caso in cui una misura viene considerata un aiuto di Stato, la Commissione ha il dovere di tutelare le legittime aspettative delle imprese interessate. Le imprese potevano basarsi su una legge appositamente adottata in Austria per dare esecuzione alla sentenza Adria-Wien. Non si può chiedere alle imprese di occuparsi di questioni di diritto europeo più approfonditamente di quanto faccia il legislatore in buona fede. Inoltre, rispondendo alla seconda questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale austriaca, la Corte di giustizia ha essa stessa, in quanto istituzione europea, suscitato legittime aspettative.

Le osservazioni di Jungbunzlauer Ges.m.b.H.

- (25) Nelle sue osservazioni Jungbunzlauer afferma che il rimborso dell'imposta sull'energia non costituisce un aiuto nel senso di un pagamento diretto in denaro da parte dello Stato. L'onere economico derivante dalla tassazione dell'energia dovrebbe ricadere sul consumatore finale di energia. Per conseguire questo obiettivo, il legislatore ha a disposizione varie possibilità. Per semplificare l'onere amministrativo, l'imposta viene applicata al fornitore di energia. Le imprese pagano l'imposta assieme al prezzo dell'energia al fornitore di energia; in seguito lo Stato rimborsa alle imprese l'importo pagato in più. È in ragione di questa struttura che la legge sul rimborso dell'imposta sull'energia prevede la forma del rimborso. Il legislatore avrebbe potuto anche decidere di riscuotere l'imposta sull'energia direttamente dal consumatore finale. In tal caso il rimborso non sarebbe stato necessario.

- (26) Il legislatore nazionale è libero di limitare il carico fiscale. Il massimale imposto dal criterio dello 0,35 % del valore netto della produzione è irrilevante sotto il profilo degli aiuti di Stato, ma fissa il carico fiscale sull'energia, in caso di utilizzazione da parte delle imprese, allo 0,35 % del valore netto della produzione. Ciò vale anche per il previsto carico fiscale minimo di 363 EUR.
- (27) Nella sentenza Adria-Wien la Corte di giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sulla misura austriaca nel suo complesso. Se questa non fosse stata la sua intenzione, la Corte si sarebbe chiesta innanzitutto se il rimborso dell'imposta sull'energia era di per sé selettivo e, solo successivamente, avrebbe trattato la questione se l'esclusione delle imprese di servizi rendeva la misura selettiva. Inoltre, il punto 36 della sentenza chiarisce che la misura austriaca, che la Corte conosceva nella sua interezza, non costituisce un aiuto di Stato.
- (28) La misura non è selettiva; si tratta piuttosto di una misura economica di carattere generale. Di tale avviso era anche l'avvocato generale nella causa C-143/99.
- (29) La misura non falsa la concorrenza e non incide sugli scambi.
- (30) Misure analoghe vigono anche in altri Stati membri. Inoltre, anche la direttiva sulla tassazione dell'energia prevede sgravi e rimborsi fiscali a favore delle imprese, al fine di tutelare gli investimenti e l'occupazione.

IV. LE OSSERVAZIONI DELL'AUSTRIA

A parere dell'Austria il rimborso dell'imposta sull'energia costituisce una misura di carattere generale

- (31) Con lettera del 4 luglio 2003, pervenuta alla Commissione il 4 luglio 2003, l'Austria ha ribadito il parere che il rimborso dell'imposta sull'energia costituisce una misura di carattere generale. Nel formulare la seconda questione pregiudiziale la Corte costituzionale austriaca ha illustrato anche la sua motivazione, ossia che qualora la misura iniziale avesse costituito un aiuto di Stato, la Corte costituzionale avrebbe potuto sopprimere la restrizione alle imprese la cui attività principale consiste nella produzione di beni economici materiali. La Corte costituzionale austriaca ha voluto sapere se la soppressione della restrizione avrebbe creato o esteso un aiuto di Stato illegale. La Corte di giustizia delle Comunità europee aveva presente la motivazione, visto che nella relazione del relatore Wathelet si legge che la Corte costituzionale austriaca partiva dal presupposto che, in caso di soppressione della restrizione, un'estensione a tutte le imprese sarebbe stata ammissibile solo qualora non avesse configurato un nuovo aiuto soggetto a notifica preventiva. In caso contrario, la seconda questione pregiudiziale sarebbe stata puramente teorica e la Corte di giustizia avrebbe dovuto respingerla.

(32) Di conseguenza, la Corte costituzionale austriaca ha soppresso esclusivamente la restrizione al novero di beneficiari inizialmente previsto, ma non ha abolito l'intera legge sul rimborso dell'imposta sull'energia.

(33) Per questi motivi non si può argomentare che la Corte di giustizia delle Comunità europee non conosceva o conosceva male la struttura della misura austriaca. Piuttosto, al punto 7 della sentenza la Corte ha descritto correttamente il sistema austriaco e al punto 36 ha risolto la seconda questione nel senso che «provvedimenti nazionali come quelli di cui trattasi nella causa principale non costituiscono aiuti di Stato».

L'Austria annuncia la modifica retroattiva del rimborso dell'imposta sull'energia

(34) Con lettera del 5 dicembre 2003 l'Austria ha comunicato alla Commissione che il ministero delle Finanze avrebbe proposto al parlamento austriaco la modifica retroattiva del rimborso dell'imposta sull'energia, applicata all'elettricità e al gas naturale a favore dei due gruppi di beneficiari.

(35) Le imprese alle quali fino al 31 dicembre 2001 la legge sul rimborso dell'imposta sull'energia non era applicabile avranno diritto al rimborso del 100 % dell'imposta per la parte che supera lo 0,35 % del valore netto della produzione nel 2002. Nel 2003 queste imprese pagheranno il 20 % delle aliquote nazionali previste per il gas naturale e per l'elettricità. Questo carico fiscale minimo rispetta i livelli minimi di tassazione di cui alla direttiva sulla tassazione dell'energia, entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Il rapporto tra l'aliquota minima di cui alla direttiva e l'imposta nazionale è di circa il 3,3 % per l'elettricità e di circa il 14 % per il gas naturale.

(36) Le imprese alle quali la legge sul rimborso dell'imposta sull'energia si applicava prima del 31 dicembre 2001 pagano, per il 2002 e per il 2003, il 120 % dei livelli minimi di tassazione per il gas naturale e per l'elettricità, di cui all'allegato I, tabella C, della direttiva sulla tassazione dell'energia («disposizione del 120 %»). La tassazione pari al 120 % dei livelli minimi di tassazione per il gas naturale e per l'elettricità corrisponde statisticamente al carico fiscale medio gravante sulle imprese ai sensi della direttiva sulla tassazione dell'energia, ivi compresa la tassazione dell'elettricità, del gas naturale e del carbone. La disposizione del 120 % comporterà un ulteriore carico fiscale pari a circa il 10-15 % delle attuali entrate fiscali nette. L'ulteriore carico fiscale non è ele-

vato, dato che sulla base del vigente regime la maggior parte delle imprese interessate paga già di gran lunga di più del 120 %. Tuttavia, le imprese per le quali la disposizione del 120 % determinerà un aumento del carico fiscale pagheranno in media circa il 50 % in più rispetto a quanto pagato finora e alcune imprese pagheranno una somma ancora più elevata.

(37) L'Austria ha comunicato alla Commissione che tutti i pagamenti in corso sono stati sospesi subito dopo l'avvio del procedimento formale d'esame. L'Austria non è stata tuttavia in grado di fornire informazioni né sul numero di imprese tenute a restituire il rimborso già pagato né sui relativi importi. L'Austria ha confermato che i vigenti tassi di riferimento dell'UE saranno applicati a tutti gli importi restituiti.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Valutazione per gli anni 2002 e 2003

(38) Sebbene il procedimento in esame si riferisca alle disposizioni della legge federale n. 158 del 2002 applicabili per il 2002, la Commissione ritiene giustificato esaminare anche il 2003, senza che occorra adottare un'apposita decisione sull'estensione a detto periodo del procedimento formale d'esame. La Commissione constata che la legge federale n. 71 del 2003 lascia del tutto invariate le disposizioni introdotte dalla legge federale n. 158 del 2002. Le disposizioni vigenti nel 2002 e quelle vigenti nel 2003 sono pertanto identiche. La Commissione ritiene pertanto che i terzi interessati abbiano avuto la possibilità di esprimersi su tutti gli aspetti rilevanti per la valutazione del regime.

(39) L'Austria ha attuato la proroga dopo l'adozione, da parte della Commissione, della decisione di avviare il procedimento formale di esame. Si tratta di una situazione analoga a quella in cui verrebbe a trovarsi uno Stato membro che modificasse disposizioni di legge oggetto di un procedimento di infrazione, ma che con tale modifica non ponesse rimedio a tutte le presunte infrazioni, lasciando immutati i fatti descritti nel parere motivato dopo la comunicazione del parere. In tali casi la Corte autorizza la Commissione a continuare il procedimento e ad adeguare le sue conclusioni alle mutate condizioni (7).

(40) Nella lettera del 5 dicembre 2003 l'Austria ha fatto esplicito riferimento al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, esercitando quindi il suo diritto di difesa in rapporto all'intero periodo.

(7) Sentenza del 17 novembre 1992 nella causa C-105/91, Commissione/Repubblica ellenica, Racc. 1992, pag. I-5871; sentenza del 10 settembre 1996 nella causa C-11/95, Commissione/Regno del Belgio, Racc. 1996, pag. I-4115; sentenza del 9 gennaio 1999 nella causa C-365/97, Commissione/Repubblica italiana, Racc. 1999, pag. I-7773; e sentenza del 4 febbraio 1988 nella causa 113/86, Commissione/Repubblica italiana, Racc. 1988, pag. 607.

- (41) All'atto pratico anche i terzi interessati hanno potuto esprimersi in merito all'attuazione del regime sia nel 2002 che nel 2003. È vero che la Confederazione dell'industria austriaca ha presentato le proprie osservazioni scritte in merito al rimborso dell'imposta sull'energia per l'anno 2002 il 12 agosto, ossia prima della pubblicazione della legge federale n. 71 del 2003 sulla proroga del rimborso dell'imposta sull'energia. Tuttavia successivamente a tale data i rappresentanti della Confederazione sono stati presenti a varie riunioni tra la Commissione e il governo austriaco e hanno potuto esprimersi in tali occasioni anche in merito al 2003. Il diritto della Confederazione a essere sentita è stato pertanto rispettato.
- (42) Nelle osservazioni di Jungbunzlauer del 14 agosto 2003 viene descritta la situazione dell'impresa e si afferma che i fatti descritti riguardano «in particolare (anche) il 2002». L'impresa si è espressa in merito alla sussistenza di un aiuto e ha fatto valere argomenti che sono sostanzialmente indipendenti dall'anno di applicazione. Il diritto dell'impresa a essere sentita è stato pertanto rispettato.
- (43) Marienhütte ha formulato le proprie osservazioni in merito all'avvio del procedimento il 18 agosto, ossia, anche in questo caso, prima della pubblicazione della legge federale n. 71 del 2003. Dette osservazioni sono anch'esse sostanzialmente indipendenti dall'anno di applicazione delle disposizioni sul rimborso dell'imposta sull'energia. Il diritto dell'impresa a essere sentita è stato pertanto rispettato.
- (44) La Commissione non ha ricevuto né osservazioni tardive, né domande di autorizzazione alla presentazione delle osservazioni dopo la scadenza dei termini fissati nella decisione di avviare il procedimento.

Sussistenza di un aiuto

- (45) In esito ad un esame approfondito, la Commissione conclude che la misura in oggetto configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (46) A parere della Commissione il rimborso dell'imposta, anche se applicabile in teoria a tutte le imprese che raggiungano la soglia dello 0,35 % del valore netto della produzione, di fatto avvantaggia le imprese che presentano un elevato consumo di energia in rapporto al valore netto della produzione ed ha pertanto carattere selettivo.
- (47) A parere della Commissione, nella causa C-143/99 la Corte di giustizia non si è espressa su tutti gli aspetti del regime iniziale di rimborso dell'imposta, limitandosi al solo aspetto della restrizione alle imprese la cui attività principale consiste nella produzione di beni economici materiali. Per rispondere alle due questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte costituzionale austriaca non era necessario che la Corte di giustizia analizzasse ulteriori aspetti della misura. Le questioni non vertevano sul sistema austriaco nel suo complesso, ma piuttosto in modo specifico sulla restrizione del suo campo d'applicazione. Non si può presupporre che, semplicemente perché erano disponibili informazioni più ampie, la Corte di giustizia si sia espressa implicitamente su una questione che non le era stata sottoposta. Nella sua sentenza

la Corte di giustizia si è riferita in generale a «provvedimenti generali che prevedono un rimborso di imposte sull'energia». Se la Corte avesse voluto esprimersi su tutti gli aspetti della misura austriaca, si può supporre che lo avrebbe fatto in maniera più esplicita.

- (48) La Commissione non condivide l'opinione secondo la quale la Corte di giustizia non avrebbe risposto alla seconda questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale austriaca, se non avesse voluto esprimersi su tutti gli aspetti del rimborso dell'imposta sull'energia. La Corte di giustizia ha risposto in primo luogo alla seconda questione pregiudiziale della Corte costituzionale austriaca. Tale questione non si riferiva al procedimento in corso. Per questo la Corte di giustizia ha chiaramente inserito in un contesto generale la sua risposta alla prima questione in merito alla fattispecie concreta e ha risposto, basandosi della giurisprudenza costante, che una misura statale di cui beneficiano senza distinzioni tutte le imprese nel territorio nazionale non può costituire un aiuto di Stato.
- (49) I precedenti dimostrano che una misura può essere selettiva nei suoi effetti anche quando per legge sia applicabile a tutti i settori economici. Si tratta di esempi che illustrano come si possa giungere ad una selettività di fatto. È vero che la misura in esame non prevede restrizioni in funzione delle dimensioni dell'impresa, del settore, dell'attività o dell'entità dell'investimento. Tuttavia, la soglia ha per effetto che la misura è di fatto destinata alle imprese ad elevato consumo di energia. La Confederazione dell'industria austriaca ha fatto valere che anche le imprese con un ridotto consumo di energia possono beneficiare del rimborso dell'imposta se effettuano consistenti investimenti o registrano perdite elevate, senza tuttavia circostanziare l'argomento. Al contrario, nel corso del procedimento formale di esame le dimostrazioni degli effetti di diverse soluzioni si basavano su esempi di imprese operanti in settori ad elevato consumo di energia. Ciò viene confermato anche dalle osservazioni di Marienhütte, la quale definisce espressamente la misura come un meccanismo correttivo per le imprese ad elevato consumo di energia. La Commissione constata anche che l'Austria non si è espressa in merito a quanto sostenuto dalla Confederazione dell'industria austriaca. In particolare l'Austria non ha fornito alcuna informazione sui reali beneficiari, né ha precisato se, a seguito della modifica della legge, il novero dei reali beneficiari sia cambiato in maniera significativa. La Commissione non dispone pertanto di informazioni che le consentano di concludere che l'effetto della misura sia sostanzialmente diverso dall'effetto della misura in vigore prima del 1° gennaio 2002, la cui applicazione era limitata alle imprese la cui attività principale consiste nella produzione di beni economici materiali. Oltre a ciò, la Commissione rileva che anche l'Austria ha calcolato la disposizione del 120 % sulla base di un campione di circa 240 imprese ad elevato consumo di energia, dichiarando di non disporre di informazioni relative a tutte le imprese beneficiarie del rimborso. Tutti questi elementi costituiscono una chiara indicazione che la misura è di fatto destinata alle imprese ad elevato consumo di energia.

- (50) La Commissione non condivide neanche il parere di Jungbunzlauer, la quale afferma che il criterio dello 0,35 % del valore netto della produzione corrisponde al carico fiscale massimo e che un tale massimale non ha alcuna rilevanza sotto il profilo degli aiuti di Stato. Senza che occorra esaminare quest'ultimo argomento in maniera generale, nel caso di specie il criterio non fissa un carico fiscale massimo per tutte le imprese senza distinzione. Di norma le imprese devono pagare l'intera aliquota, ad eccezione delle imprese che raggiungono una soglia che di fatto è stata fissata ad un livello tale da risultare applicabile solo alle imprese ad elevato consumo di energia. Con la fissazione di criteri obiettivi, ad esempio un livello massimo d'imposizione per determinate imprese (nel caso di specie in particolare le imprese ad elevato consumo di energia), la misura determina un trattamento differenziato. In ciò si distingue dal carico fiscale minimo di 363 EUR, cui fa riferimento Jungbunzlauer, che in effetti si applica indistintamente a tutte le imprese.
- (51) Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l'estensione del campo di applicazione potesse effettivamente modificare gli effetti della misura. La Commissione ha rilevato che né l'Austria né alcuna delle parti interessate hanno fornito informazioni in grado di fugare tali dubbi. In particolare l'Austria non ha fornito alcun dato che dimostri che un numero ben più elevato di imprese in tutti i settori economici beneficino dell'estensione del campo di applicazione. In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'elevato numero dei beneficiari di una misura non costituisce di per sé la prova del suo carattere generale.
- (52) La Commissione tiene conto anche del fatto che in vari Stati membri sono in vigore misure aventi effetto analogo, per le quali è stata chiesta l'autorizzazione in quanto aiuto di Stato o che la Commissione sta esaminando d'ufficio ⁽⁸⁾.
- (53) La Commissione ritiene che la selettività della misura non possa essere giustificata dalla natura e dalla logica del sistema, dato che non corrisponde alla logica fiscale interna al sistema. Al contrario, il rimborso rappresenta una chiara deviazione dalla struttura generale e dal funzionamento del sistema fiscale. Inoltre, la Commissione rileva che l'imposta sull'energia ha una duplice finalità: in primo luogo mira ad incitare le imprese ad adottare misure di risparmio energetico. Anche se le imprese interessate attuano già numerose misure per ridurre i costi energetici, non si può dire che la tassazione dell'energia non abbia alcun effetto di indirizzo supplementare. In genere il consumo di energia dipende dalla tecnologia; esso è pertanto fisso solo nel breve periodo. Nel lungo periodo, grazie al progresso tecnico e all'innovazione, è possibile prevedere ulteriori guadagni di efficienza. La

Commissione rileva inoltre che Marienhütte non ha motivato in dettaglio l'asserita mancanza di effetto di indirizzo. In secondo luogo, anche se il consumo di energia non può essere ridotto nel breve periodo, l'imposta viene comunque riscossa per fornire allo Stato risorse da destinare a finalità di carattere generale, tenuto conto anche del fatto che il consumo di energia genera costi per la società ai quali lo Stato deve sopperire. Pertanto non può essere nella natura e nella logica del sistema che imprese ad elevato consumo di energia, per definizione inquinanti, siano esentate dall'imposta sull'energia.

- (54) La Commissione non condivide l'opinione di Jungbunzlauer, la quale sostiene che la misura non costituirebbe un aiuto di Stato, se il legislatore disponesse la riscossione dell'imposta a livello del consumatore finale. Nel caso di specie la struttura amministrativa della misura non ha alcuna influenza sulla suo carattere di aiuto di Stato. Anche nel caso in cui il legislatore prevedesse la riscossione dell'imposta direttamente dal consumatore finale e introducesse, presumibilmente, a tale scopo un trattamento differenziato in funzione delle diverse categorie di utilizzatori, una tale differenziazione configurerebbe un aiuto di Stato.
- (55) Sono soddisfatti tutti gli altri criteri che definiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La misura evita alle imprese costi che esse dovrebbero altrimenti sostenere e pertanto conferisce loro un vantaggio. La misura è attribuibile allo Stato e viene finanziata con risorse statali, dato che lo Stato accetta una diminuzione del gettito fiscale. Dato che il rimborso dell'imposta viene concesso solo a determinate imprese, la misura conferisce loro un vantaggio rispetto ad altre, il che può falsare la concorrenza. Almeno alcune delle imprese beneficiarie operano in settori in cui vi è un commercio tra Stati membri, per cui la misura può incidere sugli scambi. Infine la misura costituisce un aiuto di Stato e va qualificata come nuovo aiuto, dato che è stata introdotta dopo l'adesione dell'Austria all'Unione europea e non è mai stata autorizzata dalla Commissione europea.

Compatibilità dell'aiuto

- (56) La Commissione ha valutato la compatibilità dell'aiuto sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (di seguito «disciplina comunitaria»). Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha ritenuto che nessun'altra delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE apparisse in quel momento applicabile. Nel corso del procedimento formale di esame non sono emersi elementi nuovi che consentissero di sciogliere le riserve formulate dalla Commissione nella decisione di avviare il procedimento formale di esame. La Commissione è giunta pertanto alle conclusioni che si illustrano di seguito.

⁽⁸⁾ Cfr. N 449/2001 — Germania; N 123/2000 — Regno Unito; C 42/2003 — Svezia.

(57) Per quanto riguarda le imprese alle quali fino al 31 dicembre 2001 la legge sul rimborso dell'imposta sull'energia non era applicabile, la modifica introdotta dalla legge federale n. 158 del 2002 ha introdotto una nuova deroga ad un'imposta già in vigore. Ai sensi del punto 51.2 della disciplina comunitaria, le disposizioni di cui al punto 51.1 della stessa disciplina possono essere applicate se l'imposta ha un significativo effetto positivo in termini di tutela dell'ambiente e se le deroghe si rendono necessarie a causa di un mutamento significativo delle condizioni economiche, che pone le imprese in una situazione concorrenziale particolarmente difficile. L'Austria non ha fornito alcuna informazione a conferma della sussistenza di tali condizioni. Inoltre l'Austria non ha aumentato l'imposta in maniera significativa, per cui il punto 52 della disciplina comunitaria non si applica. In tali condizioni, uno Stato membro può concedere sgravi fiscali soltanto conformemente al punto 53, secondo comma, il quale rinvia ai punti 45 e 46 della disciplina comunitaria. Questi ultimi autorizzano gli aiuti al funzionamento per una durata di 5 anni, quando la loro intensità sia limitata al 50 % dei sovraccosti oppure quando siano decrescenti su un periodo di 5 anni. La legge austriaca non limita il rimborso dell'imposta al 50 % dei sovraccosti né prevede una riduzione progressiva.

(58) Per quanto riguarda le imprese alle quali la legge sul rimborso dell'imposta sull'energia si applicava già prima del 31 dicembre 2001, il sistema del rimborso dell'imposta rimane invariato. La misura prevede a questo riguardo un'esenzione da un'imposta vigente decisa allorché l'imposta è stata introdotta. Pertanto essa rientra nel disposto del punto 51.2 della disciplina comunitaria, che rinvia ai criteri di compatibilità di cui al punto 51.1. Di quest'ultima disposizione appare applicabile solo il punto 51.1, lettera b), secondo trattino. Ai sensi di detta disposizione le imprese devono pagare una parte significativa dell'imposta nazionale. Per il periodo in esame, l'Austria non ha fornito alcuna informazione che consenta di calcolare la parte dell'imposta che le imprese interessate sono tenute effettivamente a pagare. Pertanto la Commissione non è in grado di concludere che le imprese pagano una parte significativa dell'imposta nazionale.

(59) Per questi motivi la Commissione conclude che la legge sul rimborso dell'imposta sull'energia del 1996, modificata dall'articolo 6 della legge federale n. 158 del 2002 e prorogata senza ulteriori modifiche al 31 dicembre 2003, non soddisfa le condizioni fissate dalla disciplina comunitaria ed è pertanto incompatibile con il mercato comune.

Compatibilità delle annunciate modifiche dell'aiuto ⁽⁹⁾

(60) Per quanto riguarda le imprese alle quali fino al 31 dicembre 2001 la legge sul rimborso dell'imposta sull'ener-

gia non era applicabile, la misura modificata secondo gli impegni assunti dall'Austria è compatibile con i punti 53 e 45 della disciplina comunitaria. Nel primo anno l'aiuto ammonta al 100 % dei sovraccosti; nel secondo anno viene ridotto all'80 %. L'aiuto diminuisce pertanto in maniera lineare nel corso del periodo in esame. Inoltre, la Commissione ritiene che, nonostante la diminuzione dell'imposta nel secondo anno, l'importo dell'imposta a carico dei beneficiari resti superiore a quanto previsto a partire dal 2004 dalla direttiva sulla tassazione dell'energia.

(61) Per quanto riguarda le imprese alle quali si applicava fino al 31 dicembre 2001 la legge sul rimborso dell'imposta sull'energia, la Commissione ritiene che l'aiuto sia compatibile con il punto 51.1, lettera b), secondo trattino, della disciplina comunitaria. Ai sensi del punto 51.1, lettera b), secondo trattino, le imprese beneficiarie devono pagare una parte significativa dell'imposta nazionale. Si vuole con ciò incitare le imprese a migliorare le loro azioni a tutela dell'ambiente. È quanto si evince dalla formulazione del punto 51.1, lettera b), primo trattino, che prescrive che un'imposta armonizzata può essere ridotta se l'importo pagato dai beneficiari resti superiore al minimo comunitario in modo da «incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell'ambiente». Nel periodo in esame l'imposta austriaca sull'energia era un'imposta nazionale. Con la direttiva sulla tassazione dell'energia viene introdotta, a partire dal 1° gennaio 2004, un'imposta armonizzata, che prevede livelli minimi di tassazione per l'utilizzo di prodotti energetici, che vengono applicati e rimborsati conformemente alla legislazione austriaca in materia di imposte sull'energia. La direttiva sulla tassazione dell'energia tiene esplicitamente conto degli obiettivi di tutela ambientale (cfr. in particolare i considerando 3, 6, 7 e 12). Pertanto la Commissione ritiene che il rispetto dei livelli minimi di tassazione fissati dalla direttiva sulla tassazione dell'energia offra alle imprese uno stimolo a migliorare la tutela dell'ambiente. Per questo motivo il rispetto dei livelli minimi di tassazione può essere considerato alla stregua del pagamento di una parte significativa dell'imposta nazionale, come richiesto al punto 51.1, lettera b), secondo trattino, della disciplina comunitaria. L'Austria ha fissato il carico fiscale minimo per le imprese in maniera tale da rispettare i livelli minimi di tassazione oltre che per il gas naturale e l'elettricità anche per il carbone, il quale finora in Austria non era soggetto ad alcuna imposta sull'energia. In tal modo l'Austria assicura che il carico fiscale minimo nel 2002 e nel 2003 corrisponda al livello di tassazione previsto dalla direttiva e che abbia l'effetto minimo sull'ambiente da essa auspicato in generale.

Legittimo affidamento

(62) Se un aiuto di Stato concesso illegalmente viene dichiarato incompatibile con il mercato comune, occorre chiederne la restituzione al beneficiario. Con la restituzione dell'aiuto dovrebbero essere ripristinate per quanto possibile le condizioni di concorrenza esistenti prima della concessione. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del

⁽⁹⁾ La Commissione rileva che le modifiche non sono ancora entrate in vigore.

22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁰⁾, dispone tuttavia che: «La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e sulla base della prassi seguita dalla Commissione nelle sue decisioni, una decisione di recupero è in contrasto con un principio generale del diritto comunitario, quando a seguito dei provvedimenti della Commissione possa sorgere nel beneficiario dell'aiuto la legittima aspettativa che l'aiuto sia stato accordato in conformità al diritto comunitario.

- (63) Uno Stato membro deve pertanto assicurare che le misure nazionali siano conformi alle regole di concorrenza della Comunità, per prevenire distorsioni della concorrenza, che le misure di aiuto vengano notificate alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e che vengano attuate solo dopo il loro esame da parte della Commissione. In linea di principio le imprese non possono far valere alcuna legittima aspettativa derivante da aiuti illegali. Se le imprese potessero invocare una legge nazionale che, per quanto adottata in buona fede, non sia conforme alle disposizioni in materia di aiuti di Stato e che pertanto falsi la concorrenza, l'obiettivo del controllo comunitario degli aiuti di Stato verrebbe meno.

- (64) Nella sentenza nella causa Van den Bergh en Jurgens ⁽¹¹⁾ la Corte di giustizia ha statuito che:

«Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, l'operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato.»

- (65) L'Austria non ha comunicato alla Commissione argomenti a sostegno della sussistenza di legittime aspettative da parte dei beneficiari del regime. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione è tenuta a prendere d'ufficio in considerazione le circostanze eccezionali che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, giustificano la rinuncia al recupero di aiuti illegali, qualora tale recupero sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario, quale quello della tutela del legittimo affidamento.
- (66) Nella fattispecie la Commissione prende nota del fatto che la misura nazionale in esame ha imposto alle imprese austriache un onere notevole nell'interesse della tutela dell'ambiente. Senza il rimborso dell'imposta oggetto

della presente decisione un simile onere avrebbe rappresentato un grave peso, in particolare per le imprese ad elevato consumo di energia. Quando la misura nazionale è stata concepita, non esisteva una prassi consolidata per la valutazione giuridica delle esenzioni o degli sgravi da tali imposte, che, sebbene da un punto di vista formale si applichino a vari settori economici, sono comunque selettive, dato che conferiscono un vantaggio intrinseco, effettivo e specifico a favore di determinati settori. D'altra parte è ipotizzabile che nel caso di specie la formulazione della risposta della Corte di giustizia alla seconda questione nella sentenza Adria-Wien abbia potuto indurre alcuni beneficiari a ritenere in buona fede che le misure nazionali all'esame del giudice nazionale avrebbero cessato di essere selettive e di costituire un aiuto di Stato, se fossero state ammesse a beneficiarne altre produzioni oltre alla produzione di beni economici materiali. Per questi motivi, la Commissione conclude che nel caso di specie il recupero sarebbe in contrasto con il principio del legittimo affidamento. Pertanto, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 la Commissione decide che il recupero dell'aiuto non deve essere richiesto.

Aiuti a favore della produzione agricola primaria

- (67) Il regime del rimborso dell'imposta sull'energia si applica al settore agricolo e forestale alle stesse condizioni a cui si applica agli altri settori beneficiari. La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente non si applica all'agricoltura. Tuttavia, nella valutazione degli aiuti di Stato multisettoriali nel quadro delle imposte sull'energia ⁽¹²⁾ la Commissione ha preso in considerazione il pari trattamento dell'agricoltura e delle attività forestali rispetto agli altri settori economici, fatta salva la disciplina generale degli aiuti per la tutela dell'ambiente. Le considerazioni che precedono si applicano anche alla valutazione degli aiuti a favore dell'agricoltura.

VI. CONCLUSIONI

- (68) La Commissione constata che l'Austria ha dato illegalmente attuazione alla legge sul rimborso dell'imposta sull'energia del 1996 nella versione della legge federale n. 158 del 2002, prorogata senza modifiche fino al 31 dicembre 2003, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (69) Per quanto riguarda le imprese alle quali fino al 31 dicembre 2001 la legge sul rimborso dell'imposta sull'energia non era applicabile, il regime di aiuti non è compatibile con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, in particolare i punti 52 e 45, né con le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

⁽¹⁰⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹¹⁾ Sentenza dell'11 marzo 1987 nella causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens/Commissione, punto 44, Racc. 1987, pag. 1155.

⁽¹²⁾ Cfr. in particolare le decisioni della Commissione sulla tassa ecologica tedesca NN 47/99 (GU C 166 del 12.6.1999) e N 575/A/99 (GU C 322 dell'11.11.2000).

- (70) Per quanto riguarda le imprese alle quali la legge sul rimborso dell'imposta sull'energia si applicava già prima del 31 dicembre 2001, il regime di aiuti non è compatibile con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, in particolare il punto 51.1, lettera b), secondo trattino, né con le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE. Dato che non possono essere invocati altri motivi di compatibilità, il regime è incompatibile con il mercato comune.
- (71) Tuttavia, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie e in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, non viene richiesto il recupero.
- (72) La Commissione prende nota del fatto che il governo austriaco si è impegnato a modificare con effetto retroattivo il rimborso dell'imposta sull'energia. La Commissione ritiene che le modifiche illustrate in precedenza siano compatibili con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, in particolare il punto 52 in combinato disposto con i punti 45 e 51.1, lettera b), secondo trattino,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il rimborso dell'imposta, concesso dall'Austria nel 2002, ai sensi della legge sul rimborso dell'imposta sull'energia modificata dalla legge federale n. 158 del 2002, e prorogato senza modifi-

che fino al 31 dicembre 2003, costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

L'Austria sopprime il regime di aiuti di cui all'articolo 1, qualora il regime sia ancora in vigore.

Articolo 3

L'Austria adotta tutti i provvedimenti necessari per adeguare retroattivamente la misura, secondo gli impegni assunti dalle autorità austriache con la lettera del 5 dicembre 2003.

Articolo 4

Entro due mesi dalla data della notificazione della presente decisione, l'Austria informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarsi.

Articolo 5

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2004****relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso C.37.533 — Cloruro di colina)***[notificata con il numero C(2004) 4717]***(I testi in lingua tedesca, francese e inglese sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2005/566/CE)

Il 9 dicembre 2004, la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. La versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html

1. SINTESI DELL'INFRAZIONE**1. Introduzione**

- (1) I destinatari della presente decisione sono Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemical Internationals BV, Akzo Nobel Chemicals BV e Akzo Nobel Functional Chemicals BV, congiuntamente e disgiuntamente (di seguito «Akzo Nobel»), BASF AG (di seguito «BASF»), Bioproducts Incorporated (di seguito «Bioproducts»), Chinook Group Limited Partnership e Chinook Group Limited, congiuntamente e disgiuntamente (di seguito «Chinook»), DuCoa LP (di seguito «DuCoa») e UCB SA (di seguito «UCB»).
- (2) I destinatari hanno partecipato ad un'infrazione unica e continuata all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE che istituisce la Comunità europea (di seguito «trattato CE» oppure «trattato») e, dal 1° gennaio 1994, all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «accordo SEE») che copre l'intero territorio SEE.
- (3) La Commissione ha avviato un'indagine su tutto il settore del cloruro di colina dopo aver ricevuto, nell'aprile 1999, una domanda di trattamento favorevole dal fornitore USA Bioproducts. L'indagine riguarda il periodo dal 1992 alla fine del 1998 (di seguito «periodo di indagine»).

2. Il mercato del cloruro di colina

- (4) Il cloruro di colina appartiene al gruppo di vitamine idrosolubili del complesso B (vitamina B4) ed è utilizzato prevalentemente nella mangimistica come additivo alimentare tipico, soprattutto per pollame e maiali, per aumentare la crescita, ridurre il tasso di mortalità, accrescere l'efficacia alimentare, aumentare la produzione di uova e migliorare la qualità della carne.
- (5) All'inizio del periodo di indagine, il cloruro di colina era prodotto essenzialmente in Europa e in Nord America (Stati Uniti e Canada), benché esistessero anche capacità di produzione di cloruro di colina in Cina, India, Giappone, Corea e Taiwan. I produttori nordamericani lo esportavano verso l'America centrale e meridionale, l'Europa, l'Estremo Oriente e il Sud-est asiatico. I produttori europei cominciarono ad esportarlo verso l'America centrale e meridionale, l'Africa, il Sud-est asiatico e l'Estremo Oriente. I produttori europei e nordamericani possedevano inoltre impianti produttivi in diverse zone del mondo ed espandevano la produzione locale per ridurre i costi di trasporto e di magazzinaggio e per assicurarsi una migliore penetrazione sui mercati locali. In particolare BASF aveva costruito impianti di produzione in Messico, Brasile e Thailandia, Akzo Nobel e UCB in Cina, DuCoa in Messico e Chinook a Singapore.
- (6) La dimensione del mercato mondiale del cloruro di colina era stata stimata a 183,7 milioni di EUR nel 1997, ultimo anno intero dell'infrazione, di cui lo Spazio economico europeo rappresentava circa 52,6 milioni di EUR. Durante il periodo di indagine, i produttori che hanno partecipato all'infrazione controllavano più dell'80 % del mercato mondiale. I produttori europei interessati controllavano circa l'80 % dell'ambito SEE.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

3. Descrizione del cartello

- (7) Per quanto concerne il SEE, il cartello del cloruro di colina operava su due livelli diversi ma strettamente connessi, il livello globale e il livello europeo. A livello globale, tutti i produttori interessati dal presente procedimento hanno partecipato ad attività anticoncorrenziali concernenti il SEE dal giugno 1992 all'aprile 1994. Tali attività comprendevano la fissazione e l'aumento dei prezzi a livello mondiale, la ripartizione dei mercati mondiali, il controllo dei distributori e dei convertitori e lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.
- (8) I produttori nordamericani non hanno partecipato a una serie di ulteriori riunioni anticoncorrenziali indette strettamente tra i produttori europei per coordinare il loro comportamento sul mercato europeo. Tali riunioni si sono svolte tra il marzo 1994 e l'ottobre 1998. Le attività comprendevano la fissazione e l'aumento dei prezzi (sia per il SEE nel suo insieme, sia per mercati nazionali specifici o per singoli clienti), la ripartizione dei clienti individuali tra le imprese partecipanti, la ripartizione delle quote di mercato per ciascuna impresa per l'intero mercato SEE, il controllo dei distributori e convertitori e lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.
- (9) La Commissione ha constatato che gli accordi sia a livello globale sia a livello europeo rientravano in un piano complessivo che fissava le linee di azione nel SEE dei membri del cartello e ne restringeva il comportamento commerciale individuale, al fine di perseguire un'unica finalità economica anticoncorrenziale, ossia la distorsione delle normali condizioni di concorrenza nel SEE per quanto concerne il cloruro di colina. I produttori nordamericani hanno partecipato a tale piano per un certo periodo (tra l'ottobre 1992 e l'aprile 1994, ossia per un anno e sei mesi), mentre i produttori europei vi hanno preso parte per l'intero periodo (tra l'ottobre 1992 e il settembre 1998, ossia per cinque anni e undici mesi).

II. AMMENDE

1. Prescrizione

- (10) I produttori nordamericani hanno posto fine alla loro partecipazione all'infrazione alla fine della riunione globale svoltasi tra il 14 e il 20 aprile 1994. La prima azione avviata dalla Commissione per indagare in merito all'infrazione risale al 26 maggio 1999, ossia più di 5 anni dopo che i produttori nordamericani avevano posto fine alla loro partecipazione all'infrazione⁽¹⁾. Di conseguenza, non si possono infliggere ammende ai produttori nordamericani Bioproducts, Chinook e DuCoa.

2. Importo di base

Gravità

- (11) L'infrazione, nel caso di specie, è costituita essenzialmente dal comportamento segreto di natura collusiva tra i membri del cartello per fissare i prezzi nel SEE, rafforzato dalla ripartizione del mercato e da azioni concordate nei confronti dei concorrenti operanti nello stesso mercato. Questi tipi di restrizioni orizzontali figurano, per loro stessa natura, tra le violazioni più gravi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Tenuto conto della natura dell'infrazione commessa e del fatto che riguardava l'intero mercato comune e, dopo la sua creazione, l'intero SEE, la Commissione ritiene che Akzo Nobel, BASF e UCB abbiano commesso un'infrazione molto grave all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Secondo la Commissione, questi fattori sono di natura tale da definire l'infrazione come molto grave, benché non si possa quantificare l'impatto concreto dell'infrazione sul mercato.

Trattamento differenziato

- (12) Nell'ambito della categoria delle infrazioni molto gravi, la gamma delle probabili ammende consente di applicare un trattamento differenziato alle imprese per tenere conto dell'effettiva capacità economica delle imprese cui è riconducibile l'infrazione di causare un danno significativo alla concorrenza. Tenuto conto del fatto che l'infrazione è iniziata a livello globale, con la partecipazione di imprese nordamericane che si erano accordate, tra l'altro, per ritirarsi dal mercato europeo, la Commissione ritiene opportuno, nel caso di specie, utilizzare le quote del mercato globale detenute dalle imprese partecipanti all'infrazione per determinare il loro rispettivo peso. Chinook era il maggior operatore a livello mondiale, con una quota di mercato del 19,3 %. Pertanto figura nella prima categoria. DuCoa, con una quota di mercato del 16,3 %, figura nella seconda categoria. UCB, Bioproducts e Akzo Nobel, con quote di mercato rispettivamente del 13,4 %, 12,2 % e 12,0 % sono collocate nella terza categoria. Infine, BASF, con una quota di mercato del 9,1 %, è posta nella quarta categoria.

Sufficiente effetto deterrente

- (13) Nell'ambito della categoria delle infrazioni molto gravi, la gamma delle probabili ammende consente inoltre di stabilire l'ammenda a un livello tale da garantirle un effetto deterrente sufficiente, tenuto conto dell'effettiva capacità delle imprese. A tale riguardo, la Commissione osserva che nel 2003, ultimo esercizio finanziario antecedente la presente decisione, il fatturato di UCB è stato di 3 miliardi di EUR, quello di Akzo Nobel di 13 miliardi di EUR e quello di BASF di 33,4 miliardi di EUR. Pertanto, la Commissione ritiene opportuno moltiplicare l'ammenda da infliggere ad Akzo Nobel per un fattore 1,5 e quella di BASF per un fattore 2.

⁽¹⁾ Cfr. articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio (GU L 319 del 29.11.1974, pag. 1) e articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Durata

- (14) Akzo Nobel NV, assieme a Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV e Akzo Nobel Functional Chemicals BV, BASF AG e UCB SA, ha partecipato all'infrazione dal 13 ottobre 1992 fino al 30 settembre 1998, ossia per un periodo di cinque anni e undici mesi.

3. Circostanze aggravanti*Recidiva*

- (15) All'epoca dell'infrazione, BASF aveva già formato oggetto di decisioni di divieto della Commissione per attività di cartello, più precisamente nelle decisioni 69/243/CEE ⁽¹⁾ e 94/599/CE ⁽²⁾. Il fatto che BASF abbia ripetuto lo stesso tipo di comportamento, benché in un settore diverso da quelli per i quali le erano precedentemente state inflitte ammende, dimostra che le prime ammende non avevano indotto BASF a cambiare il suo comportamento. Ciò, per la Commissione, costituisce una circostanza aggravante, che giustifica un aumento del 50 % dell'importo di base dell'ammenda da infliggere a BASF. La percentuale del 50 % è quella normalmente utilizzata dalla Commissione in casi di recidiva.

4. Circostanze attenuanti*Cessazione tempestiva dell'infrazione*

- (16) BASF e UCB chiedono una riduzione per avere tempestivamente posto fine all'infrazione. Le infrazioni del cartello, per loro stessa natura, configurano violazioni anti-trust molto gravi. I partecipanti a queste infrazioni, di norma, si rendono perfettamente conto di svolgere attività illegittime. Secondo la Commissione, in simili casi di comportamento deliberatamente illegittimo, il fatto che un'impresa ponga fine al suo comportamento prima di qualsiasi intervento della Commissione non merita particolari ricompense, salvo riconoscere che il periodo di infrazione dell'impresa in questione sarà più breve di quello che sarebbe altrimenti stato.

Mancata attuazione

- (17) Akzo Nobel, BASF e UCB sostengono che l'infrazione o elementi della stessa non sono stati attuati, oppure sono stati attuati in maniera non integrale o priva di efficacia. Secondo la Commissione, agli accordi, per quanto concerne il mercato SEE, è stata data esecuzione, almeno da

parte dei produttori europei. Infatti, sono stati attuati in particolare per quanto concerne gli elementi chiave dei prezzi e della ripartizione dei clienti in Europa e del controllo dei convertitori, anche se può darsi che tale esecuzione non sia riuscita interamente ad avere un impatto concreto sul mercato, dato il sussistere di una certa concorrenza su quel mercato. Nessuno dei tre produttori interessati ha fornito indicazioni di un eventuale desiderio o azione intrapresa per astenersi deliberatamente dall'eseguire gli accordi che avevano concluso rispetto al SEE durante il periodo in cui vi hanno aderito.

Durata dell'indagine

- (18) BASF sostiene che dovrebbe esserle concessa una riduzione tenuto conto della lunga durata dell'indagine. La Commissione osserva che, in generale, non vi è nessun obbligo per la Commissione di ridurre l'ammenda a causa della durata dell'indagine. L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 indica i termini di prescrizione. In particolare, l'articolo in questione, al paragrafo 5, indica che la prescrizione opera al più tardi allo spirare del doppio del tempo previsto se la Commissione non ha erogato un'ammenda o una penalità entro tale termine. Tale periodo è lungi dall'essere spirato nel caso di specie.

Situazione di crisi

- (19) BASF sostiene che dovrebbe esserle concessa una riduzione data la presunta situazione di crisi in cui si trovava il settore del cloruro di colina. La Commissione osserva che il fatto che un'impresa non realizzi utili in una determinata attività commerciale non la autorizza a concludere un accordo collusivo segreto con concorrenti ai danni dei clienti e di altri concorrenti. In generale, i cartelli rischiano di costituirsi non quando le imprese realizzano utili ingenti, bensì proprio quando un settore incontra difficoltà.

Misure disciplinari e osservanza delle stesse

- (20) BASF sostiene che dovrebbe beneficiare di una riduzione per aver adottato misure disciplinari nei confronti dei dipendenti che avevano partecipato all'infrazione e per essersi attenuta ad un programma di osservanza delle stesse. Benché la Commissione si rallegri delle misure adottate dalle imprese per evitare in futuro violazioni di cartello, siffatte misure non possono cambiare la realtà dell'infrazione né la necessità di sanzionarla adeguatamente nella presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 195 del 7.8.1969, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 239 del 14.9.1994, pag. 14.

Collaborazione effettiva al di fuori della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996

- (21) UCB è stata la prima impresa ad informare volontariamente la Commissione del fatto che, oltre alle riunioni a livello globale, i produttori europei avevano tenuto una serie di riunioni tra di loro a livello europeo. Le prove fornite spontaneamente da UCB di tali riunioni hanno consentito alla Commissione di determinare la durata dell'infrazione in 5 anni e 11 mesi. Se la Commissione fosse rimasta unicamente a conoscenza degli accordi a livello globale, la durata dell'infrazione sarebbe stata di un anno e sei mesi. Per premiare UCB per le informazioni fornite sulla maggiore durata dell'infrazione, la Commissione ritiene opportuno concedere ad UCB una riduzione per circostanze attenuanti pari al 25,8 % dell'importo di base. Tale riduzione corrisponde all'aumento del 40 % dell'importo di base per una durata dell'infrazione di cinque anni e undici mesi anziché di un anno e sei mesi.

5. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996

Notevole riduzione delle ammende («Sezione D»: riduzione dal 10 % al 50 %)

- (22) Akzo Nobel, BASF e UCB hanno tutte collaborato con la Commissione in diverse fasi dell'indagine, per poter beneficiare del trattamento favorevole di cui alla comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole che si applica nel presente procedimento ⁽¹⁾.

BASF

- (23) BASF è stata la terza società a presentare spontaneamente prove degli accordi globali. Quando BASF ha presentato le sue prove, la Commissione era già in possesso di prove riguardanti gli accordi di cui trattasi presentate da Chinook e da Bioproducts. A prescindere dal valore delle prove fornite da Chinook, le prove addotte da Bioproducts di per sé erano sufficienti per costituire prove decisive dell'esistenza del cartello ai sensi della sezione B della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996. Pertanto, quando BASF ha trasmesso le sue prove, non era la prima impresa a fornire alla Commissione prove decisive dell'esistenza del cartello. Di conseguenza, le sezioni B e C della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996 non si applicano a BASF né agli altri due produttori europei.
- (24) Quanto alla sostanza, si può affermare che le prove fornite da BASF, che si limitavano agli accordi globali, hanno concretamente contribuito all'accertamento dell'esistenza dell'infrazione ai sensi della sezione D della co-

municazione sul trattamento favorevole del 1996, che prevede eventuali riduzioni dal 10 % al 50 %. Ma il valore di tali prove resta alquanto limitato, tenuto conto delle ampie prove sugli accordi globali già in possesso della Commissione.

- (25) Dopo avere ricevuto la comunicazione degli addebiti, BASF ha informato la Commissione che non contestava sostanzialmente i fatti sui quali la Commissione basava gli addebiti, ad eccezione di alcune correzioni concrete che la Commissione ha accettato.
- (26) Tenuto conto dei diversi elementi di collaborazione citati, la Commissione ritiene che BASF abbia diritto a una riduzione del 20 % dell'ammenda che sarebbe altrimenti stata imposta.

UCB

- (27) UCB ha spontaneamente informato la Commissione di nove riunioni di cartello svoltesi a livello europeo dal marzo 1994 all'ottobre 1998. Essa ha citato i partecipanti ed ha fornito una breve descrizione generale del contenuto di dette riunioni. Ha anche aggiunto relazioni fatte all'epoca delle prime due riunioni di cartello, svoltesi nel 1994. Quando UCB ha presentato le sue prove, la Commissione non era al corrente di riunioni a livello europeo. Complessivamente queste prove hanno costituito un contributo significativo concreto all'accertamento dell'infrazione, benché non sia stata fornita alcuna prova scritta risalente a quell'epoca per il periodo 1995-1998.
- (28) Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, UCB ha informato la Commissione che sostanzialmente non contestava i fatti sui quali la Commissione basava gli addebiti ad eccezione di alcune correzioni concrete che la Commissione ha accettato. Tuttavia, nella stessa presentazione, UCB sosteneva che, pur avendo partecipato ad alcune riunioni a livello globale, non aveva mai partecipato a nessun accordo a livello globale. Nella decisione, la Commissione ha respinto tale affermazione in quanto infondata. Pertanto, dato che, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti di fatto, ha contestato un elemento essenziale dei fatti sui quali la Commissione basava le sue asserzioni, UCB non beneficia di alcuna riduzione per non aver contestato i fatti sui quali la Commissione basa le sue asserzioni.

⁽¹⁾ Ai sensi del punto 28 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, dal 14 febbraio 2002, la comunicazione del 2002 sostituisce la comunicazione del 1996 per tutti i casi in cui nessuna impresa abbia contattato la Commissione al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto da tale comunicazione. Dato che, nella fattispecie, varie imprese hanno presentato domanda di trattamento favorevole alla Commissione prima del 14 febbraio 2002, si applica la comunicazione sul trattamento favorevole del 1996.

- (29) Tenuto conto dei diversi elementi di collaborazione citati, la Commissione ritiene che UCB abbia diritto a una riduzione del 30 % dell'ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta.

Akzo Nobel

- (30) Nel gennaio 2002, Akzo Nobel ha spontaneamente fornito una relazione sugli accordi europei che descriveva dettagliatamente il contenuto degli accordi a livello europeo, incluse informazioni significative che UCB non aveva trasmesso. Tuttavia, ai fini della concessione della riduzione dell'ammenda, si dovrebbe tener conto del fatto che Akzo Nobel ha presentato tale relazione due anni e mezzo dopo che UCB aveva fornito le sue prove in merito a detti accordi.
- (31) Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, Akzo Nobel ha informato la Commissione che sostanzialmente non contestava i fatti sui quali la Commissione basava le sue asserzioni ad eccezione di talune correzioni concrete che la Commissione ha accettato.
- (32) Tenuto conto dei diversi elementi di collaborazione citati, la Commissione ritiene che Akzo Nobel abbia diritto a una riduzione del 30 % dell'ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta. Tale valutazione tiene conto, da un lato, del fatto che la relazione di Akzo Nobel sugli accordi europei è stata altrettanto importante per la Commissione delle informazioni e delle prove sugli accordi fornite precedentemente da UCB, pur arrivando due anni e mezzo dopo e, d'altro lato, del fatto che Akzo Nobel, contrariamente a UCB, non ha contestato i fatti su cui la Commissione basava le sue asserzioni. Di conseguenza, entrambe le imprese meritano la stessa percentuale di riduzione.
- 6. Decisione**
- (33) Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e, dal 1° gennaio 1994, l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi, ripartizione del mercato e azioni concordate nei confronti di concorrenti nel settore del cloruro di colina nell'ambito SEE:
- a) Akzo Nobel NV, congiuntamente a Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV e Akzo Nobel Functional Chemicals BV, dal 13 ottobre 1992 al 30 settembre 1998;
 - b) BASF AG, dal 13 ottobre 1992 al 30 settembre 1998;
 - c) Bioproducts Incorporated, dal 13 ottobre 1992 al 14 aprile 1994;
 - d) Chinook Group Limited Partnership, congiuntamente a Chinook Group Limited, dal 13 ottobre 1992 al 14 aprile 1994;
 - e) DuCoa, LP, dal 13 ottobre 1992 al 14 aprile 1994;
 - f) UCB SA, dal 13 ottobre 1992 al 30 settembre 1998.
- (34) Per tali infrazioni sono inflitte le seguenti ammende:
- a) ad Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV e Akzo Nobel Functional Chemicals BV, congiuntamente e disgiuntamente 20,99 milioni di EUR;
 - b) BASF AG 34,97 milioni di EUR;
 - c) UCB SA 10,38 milioni di EUR.
- (35) Le imprese di cui al considerando 33 pongono immediatamente fine alle infrazioni, qualora non lo abbiano già fatto, e si astengono dal ripetere atti o comportamenti del genere accertati nella presente infrazione, nonché da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto oppure effetto identico o analogo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2005

che sospende la procedura d'esame concernente alcuni ostacoli agli scambi costituiti da misure e pratiche adottate dalla Repubblica orientale dell'Uruguay in relazione al commercio di whisky scozzese (Scotch whisky)

(2005/567/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 settembre 2004, la Scotch Whisky Association (SWA) ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (di seguito «regolamento»).
- (2) La SWA ha dichiarato che alle esportazioni comunitarie di whisky nella Repubblica orientale dell'Uruguay è frapposto un certo numero di ostacoli al commercio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.
- (3) Tali presunti ostacoli al commercio sono connessi al sistema nazionale delle accise in Uruguay.
- (4) La Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito dal regolamento, ha deciso che la denuncia conteneva prove sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Un avviso di apertura è stato pertanto pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 23 ottobre 2004 ⁽²⁾.
- (5) Nel corso dell'indagine, il governo dell'Uruguay ha segnalato la propria disponibilità a cercare una soluzione negoziata ai problemi esposti nella denuncia ed ha proposto:

- a) di revocare la condizione in base alla quale il whisky deve essere invecchiato meno di tre anni per poter rientrare nella categoria di accise più bassa. La misura entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2005;

- b) di applicare lo stesso trattamento al whisky nazionale e a quello importato per quanto riguarda l'obbligo di esporre il contrassegno (Strip stamp). La Repubblica orientale dell'Uruguay modificherà la propria regolamentazione entro il 30 giugno 2005 e la misura entrerà in vigore dopo un periodo transitorio di 90 giorni;

- c) di proporre una modifica della struttura delle imposte IMESI, al fine di adeguarla ai regimi fiscali perlopiù in vigore a livello internazionale. Tale modifica dovrebbe permettere di risolvere il problema della presunta mancanza di trasparenza e di prevedibilità del regime esistente. Il processo di riforma dovrebbe essere completato entro la fine del 2006.

- (6) La Commissione ritiene pertanto opportuno sospendere la procedura.

- (7) La Comunità seguirà l'attuazione della soluzione negoziata e porrà fine alla procedura quando il governo dell'Uruguay avrà rispettato gli impegni assunti.

- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo,

DECIDE:

Articolo unico

È sospesa la procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi costituiti da misure e pratiche adottate dalla Repubblica orientale dell'Uruguay in relazione al commercio di whisky scozzese (Scotch whisky).

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU C 261 del 23.10.2004, pag. 3.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2005

relativa ad una richiesta della Repubblica di Ungheria di applicare un'aliquota IVA ridotta alle forniture di gas naturale*[notificata con il numero C(2005) 2514]***(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)**

(2005/568/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 12 aprile 2005, la Repubblica di Ungheria ha comunicato alla Commissione che intendeva applicare un'aliquota IVA ridotta alle forniture di gas naturale.
- (2) Conformemente all'allegato X del trattato di adesione, l'Ungheria è autorizzata ad applicare l'aliquota IVA ridotta alle forniture di gas naturale e di elettricità per un anno a decorrere dall'adesione all'Unione europea. Dal 1° gennaio 2004 l'Ungheria ha applicato l'aliquota IVA normale alle forniture di elettricità.
- (3) L'Ungheria intende continuare ad applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas (15 %) e l'aliquota normale alle forniture di elettricità (25 %). Questa modulazione delle aliquote non provoca distorsioni di concorrenza né uno spostamento dei consumi dall'elettricità al gas. Ciò dipende principalmente dalle norme nazionali per la fissazione dei prezzi, che sono molto diverse tra gas ed elettricità, nonché al fatto che, sotto il profilo tecnico-tecnologico, i due prodotti possono essere prodotti sostitutivi solo per il riscaldamento. Secondo le informazioni fornite dalle autorità ungheresi, il prezzo dell'elettricità è tre volte superiore a quello del gas naturale.

- (4) Inoltre, le norme IVA in merito al luogo di cessione del gas naturale, fissate nella sesta direttiva 77/388/CEE, sono state modificate dalla direttiva 2003/92/CE ⁽³⁾. La cessione di gas naturale nella fase finale, dal commerciante e distributore al consumatore finale, è tassata nel luogo in cui l'acquirente utilizza e consuma effettivamente i beni, in modo da garantire che l'imposizione avvenga nel paese in cui si effettua il consumo.
- (5) La misura in oggetto è una misura generale d'applicazione di un'aliquota IVA ridotta alle forniture di gas naturale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva IVA.
- (6) Trattandosi di una misura generale che non prevede eccezioni, non esiste il rischio che si verifichino distorsioni di concorrenza. Essendo pertanto soddisfatta la condizione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della predetta direttiva, l'Ungheria deve potere applicare la misura in oggetto dal momento della notifica della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ungheria può applicare la misura comunicata con lettera del 12 aprile 2005, relativa all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta alle forniture di gas naturale, a prescindere dalle condizioni di produzione e di fornitura.

Articolo 2

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.⁽²⁾ GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35.⁽³⁾ GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2005

che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° agosto 2004, 1° settembre 2004, 1° ottobre 2004, 1° novembre 2004, 1° dicembre 2004 e 1° gennaio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione (articolo 33, paragrafo 4, del trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri)

(2005/569/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'allegato X, articolo 13, secondo comma,

visto il trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE, Euratom) n. 257/2005 del Consiglio ⁽²⁾, sono stati stabiliti, in applicazione dell'allegato X, articolo 13, primo comma, dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2004 alle retribuzioni versate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, a funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l'adesione.
- (2) In applicazione dell'allegato X, articolo 13, primo comma, dello statuto, è opportuno adeguare, con effetto dal 1° agosto 2004, 1° settembre 2004, 1° ottobre 2004, 1° novembre 2004, 1° dicembre 2004 e 1° gennaio 2005, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto

dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con effetto dal 1° agosto 2004, 1° settembre 2004, 1° ottobre 2004, 1° novembre 2004, 1° dicembre 2004 e 1° gennaio 2005, i coefficienti correttivi, applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 46 del 17.2.2005, pag. 1.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori agosto 2004
Nulla	
Sedi di servizio	Coefficienti correttori settembre 2004
Eritrea	45,5
Zimbabwe	55,0
Sedi di servizio	Coefficienti correttori ottobre 2004
Gambia	39,4
Madagascar	61,0
Zimbabwe	57,0
Sedi di servizio	Coefficienti correttori novembre 2004
Mauritania	59,0
Sierra Leone	68,7
Sedi di servizio	Coefficienti correttori dicembre 2004
Algeria	79,9
Costa Rica	64,0
Sedi di servizio	Coefficienti correttori gennaio 2005
Botswana	72,0
Cambogia	61,6
Gibuti	89,5
Eritrea	47,0
Gambia	41,2
Georgia	91,3
Ghana	64,9
Guatemala	68,9
Guinea	58,1
Giamaica	78,6
Kazakistan	100,8
Laos	66,4
Libano	94,1
Madagascar	65,3
Mali	95,4
Maurizio	69,6
Mauritania	60,8
Nigeria	69,3
Russia	104,4
Tanzania	58,4
Ciad	122,4
Ucraina	91,3
Venezuela	63,3
Zimbabwe	56,4